

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PROVINCIA DI AREZZO

AREA I SERVIZI

ORDINANZA VILIGIARDI MAURIZIO

N. 100 DEL 29/05/2012

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E DELLA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A SOSTA CONTROLLATA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, 1 Legge 69/2009, e vi rimarrà per i successivi quindici giorni.

Lì, 29/05/20	012
N	Reg. Pubbl.

L'addetto alla pubblicazione

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E DELLA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A SOSTA CONTROLLATA

VERBALE N°100

IL SINDACO

Preso atto delle osservazioni in merito alla nuova organizzazione della circolazione prevista per la Zona a Traffico Limitato pervenute dal competente Ufficio della Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa di circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 63 del 26.07.2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge, l'adozione del Regolamento per la determinazione delle aree pedonali, della Zona a Traffico Limitato e della Zona a Sosta Controllata del Comune;

Richiamata la precedente ordinanza n°55 del 23 marzo 2012, così come successivamente modificata dalla n°60 del 27 marzo 2012, che regolava il transito veicolare e la sosta nella ZTL e nella Zona a Sosta Controllata;

Ritenuto opportuno recepire le osservazioni in merito alla nuova organizzazione della circolazione prevista per la Zona a Traffico Limitato pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, modificare in tal senso le ordinanze summenzionate;

Visto che, a seguito delle stesse osservazioni, con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 08.05.2012 si è provveduto a modificare in tal senso anche la sopra citata delibera consiliare n. 63 del 26.07.2011; Visto quanto disposto in materia dagli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;

Visti:

- l'art. 16 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
- l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000,

Preso atto degli atti di indirizzo della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n. 68 del 19.03.2012:

Visto il progetto denominato H901SICOM la cui attuazione ha determinato l'installazione di c.d. "varchi elettronici" per gli accessi e le uscite dalla ZTL così come delimitata dal regolamento approvato dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 63 del 26.07.2011 e successivamente modificato come sopra specificato;

Sentito in merito il parere del Comando della locale Polizia Municipale,

ordina

il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato e nella Zona a Sosta Controllata sono disciplinati come di seguito riportato:

Art. 1 – Finalità e definizioni

- 1. La presente ordinanza disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella **Zona a Traffico Limitato**, definita da ora in avanti ZTL, e ricompresa nella zona "A" di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, e nella **Zona a Sosta Controllata**, definita da ora in avanti ZCS, come individuate nel regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n. 63 del 26.07.2011, successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 122/2012, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
- 2. In tutta la ZTL, nelle ore durante le quali è autorizzato il transito, è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli.
- 3. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine o assegnati alle Ditte o Enti presso cui dipendono o dei quali sono titolari o soci.

4. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza la classificazione "promiscuo" si applica esclusivamente ai veicoli immatricolati precedentemente al 01.10.1999. I veicoli immatricolati dopo tale data, sebbene classificati nella categoria M1 "trasporto persone" possono essere utilizzati per il trasporto di cose nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del D.L.vo n. 285 del 30 Aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", definito da ora in avanti C.d.S..

Art. 2 Transito e sosta nella Z.T.L.

- 1. Gli accessi e le uscite della ZTL sono presidiati da un sistema automatico di rilevazione elettronica dei veicoli muniti di targa di identificazione.
- 2. La ZTL è in vigore dalle ore 9,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. In tale arco temporale il transito e la sosta, sono consentiti solo agli autorizzati.
- 3. Nei giorni domenicali e festivi la ZTL entra in vigore dalle ore 00:00 alle ore 24:00; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il transito non è comunque consentito, salvo deroghe per eventi o necessità particolari da valutare di volta in volta da parte del Comando della locale Polizia Municipale.
- 4. In Piazza Masaccio e Piazza Cavour la ZTL è in vigore sempre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e, pertanto, l'accesso e il transito sono consentiti solo agli specifici autorizzati.
- 5. Per la regolamentazione della circolazione nei giorni di mercato, normalmente previsto il sabato, si procederà con apposita ordinanza; in ogni caso, in tale occasione, nell'intera ZTL è vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore dalle ore 6:00 alle ore 14:00, salvo gli accessi autorizzati. Ulteriori limitazioni al transito e alla sosta, debitamente segnalate di volta in volta, possono essere disposte dalla Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni o eventi di vario tipo.
- 6. Sul lato sinistro di C.so Italia è istituito il divieto di sosta permanente al fine di consentire il transito regolare dei veicoli e tutelare l'incolumità delle persone.
- 7. In Piazza Sant'Antonio è istituito il divieto di sosta permanenente.
- 8. E' istituito il senso unico di marcia per i veicoli in transito nel tratto di Via O. Rosai che va dall'intersezione con Via G. Garibaldi a quella di Via della Pieve.
- 9. L'attraversamento con veicoli di Corso Italia è consentito soltanto in corrispondenza degli incroci con Via Rosai, Via XX Settembre e Via Battisti nei rispettivi sensi marcia.
- 10. I varchi in ingresso e in uscita nella ZTL sono controllati elettronicamente da telecamere e sono i seguenti:

Corso Italia - Sud (ingresso)

Via Mazzini (ingresso)

Via Della Madonna (ingresso)

Via Giovanni Da San Giovanni (ingresso)

Via S. Lorenzo (uscita)

Via Alberti (uscita)

Corso Italia – Nord (uscita)

Via Rosai (uscita)

Largo Ceramica (uscita).

Art. 3 – Residenti nella Z.T.L.

- 1. Ad ogni residente nella Z.T.L. sprovvisto di garage o area privata atta allo stazionamento di veicoli, avente la disponibilità di un veicolo, è concesso il permesso di transitare e di sostare nella ZTL e in C.so Italia nella fascia oraria 09:00–10:30; nella ZTL il permesso vale anche nelle fasce orarie 12:30-16:00 e 19:30-06:00 del giorno successivo.
- 2. Ad ogni residente che abbia la disponibilità di un garage o di un'area privata adeguata per lo stazionamento di veicoli è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta;
- 3. Non è consentita la sosta dei veicoli autorizzati al di fuori di detta area. In caso il nucleo familiare possieda più autovetture, il permesso è rilasciabile per tutti i veicoli di cui dispone

o, se preferisce e in alternativa, per quelli eccedenti la capienza dell'area di sosta a disposizione verrà rilasciato un permesso come previsto al punto 1. del presente articolo.

Art. 4 – Garage ed aree interne atte allo stazionamento di veicoli

- 1. A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di uno o più parcheggi all'interno di strutture pubbliche o private ubicate nella Z.T.L. è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta. Per ogni garage o area atta alla sosta saranno concessi permessi in numero pari al quoziente fra la superficie disponibile alla sosta e la cifra forfetaria di 12 metri quadri, spazio che si reputa occupato in media da un autoveicolo, arrotondato all'intero inferiore.
- 2. Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario ed a pagamento è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta.
- 3. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture adibite alla sosta nei casi di cui al precedente punto 1., mentre nei casi di cui al punto 2. è il proprietario/gestore.

Art. 5 – Carico/scarico merci

- 1. Ai veicoli destinati al trasporto cose o promiscui di proprietà delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio sono concessi permessi di transito e sosta nella ZTL nelle fasce orarie 09:00-10:30, 12:30-16:00 e 19:30-06:00 del giorno successivo; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il permesso vale nella sola fascia oraria 09:00-10:30.
- 2. In caso di trasporto di materiali deperibili o pericolosi e di medicinali, può essere concesso il permesso di transito sosta anche in orari diversi sempre ed esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato dietro motivata richiesta ad ogni singolo veicolo specificatamente adibito al trasporto particolare.
- 3. Ai Commercianti titolari di esercizio con punto vendita all'interno della ZTL è consentito l'accesso con il veicolo autorizzato, per le operazioni di carico/scarico nei medesimi orari e con le stesse limitazioni di sosta previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6 – Agenti e rappresentanti di commercio

- 1. Agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che trasportino merce di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo, ai rappresentanti di preziosi anch'essi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore ed ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi può essere concesso un permesso di transito e sosta nei medesimi orari e modalità previste dall'art. 5.
- 2. I permessi potranno avere validità minima giornaliera e massima annuale.
- 3. Anche i rappresentati di preziosi potranno comunque sostare in prossimità dell'esercizio commerciale ubicato in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio soltanto nella fascia oraria 09:00-10:30.

Art. 7 – Artigiani e Ditte

1. Gli artigiani e le ditte prestatrici di servizi di assistenza e manutenzione che trasportino materiale con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo necessario per i lavori da eseguire o che effettuino la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della ZTL, sono su richiesta autorizzati a circolare e sostare nella ZTL dal lunedì al venerdì nelle fasce

- orarie comprese tra le 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o per periodi inferiori; per interventi urgenti può essere concessa un'autorizzazione giornaliera anche il sabato, la domenica o i festivi.
- 2. Il mezzo autorizzato potrà accedere alla ZTL e sostare per il tempo necessario all'intervento.
- 3. Per lavori che si protraggono per più giorni il richiedente dovrà presentare all'ufficio incaricato del rilascio dei permessi gli estremi dell'eventuale atto che ne autorizza l'esecuzione ivi compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
- 4. Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all'interno della ZTL che, per espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza plurima nell'arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto 1. del presente articolo. La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio.
- 5. Gli altri artigiani con punto vendita o laboratorio in ZTL la cui attività non evidenzi le caratteristiche di cui al comma precedente, sono assimilati ai commercianti di cui al comma 3 dell'art. 5.

Art. 8 – Autoscuole

1. Alle autoscuole con sede nella Z.T.L. è concesso, per ciascun veicolo destinato alle esercitazioni pratiche di guida dotato degli opportuni allestimenti, un permesso di transito e sosta nella sola Z.T.L. valido nell'orario di apertura dell'attività.

Art. 9 – Medici

- 1. Ai sensi dell'art. 7/4° comma del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti parte dell'Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione con il quale potranno accedere alla ZTL; il permesso avrà le stesse caratteristiche di quello rilasciato per pubblico interesse previsto al punto 2. del successivo articolo.
- 2. Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il rilascio di un permesso aventi le stesse caratteristiche di quello previsto al punto 3. dell'art. 5.

Art. 10 – pubblico interesse

- 1. Sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL, ai veicoli di proprietà degli Enti Pubblici preventivamente autorizzati dietro motivata richiesta dell'ente.
- 2. A seguito di motivata richiesta sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi:
 - a) veicoli a disposizione dei portalettere per la consegna della posta operanti all'interno della Z.T.L.;
 - b) i taxi, i veicoli a noleggio da rimessa con conducente;
 - c) veicoli per le onoranze funebri previa richiesta di volta in volta avanzata dal responsabile degli stessi;
 - d) veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata fino ad un massimo di 5.

Sempre a seguito di motivata richiesta sono autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL i veicoli di enti, associazioni o cooperative di assistenza domiciliare per il tempo necessario alla prestazione del servizio; in C.so Italia, Largo M. da Panicale e Largo A. da Cambio il transito e la sosta sono comunque consentiti solo nella fascia oraria 09:00-10:30.

3. Sono autorizzati a transitare e sostare nella Z.T.L. i veicoli appositamente allestiti ed adibiti al servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso le cui targhe saranno comunicate al sistema di controllo.

Art. 11 – veicoli a propulsione elettrica e velocipedi

- 1. Le auto ed i ciclomotori a propulsione elettrica sono assimilati agli altri veicoli a motore.
- 2. E' consentito il transito e la sosta dei velocipedi in tutta la ZTL senza limiti di orario nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada così come indicati dall'apposita segnaletica e comunque a velocità moderata in rapporto al luogo usando la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Art. 12 – disabili

1. Ai veicoli al servizio di persone disabili titolari di permesso, previa comunicazione al sistema della targa della vettura, è consentito il transito e la sosta nella ZTL, senza limitazioni di orario, ad esclusione di Piazza Masaccio e Piazza Cavour. Ai disabili residenti nel territorio comunale è data facoltà di comunicare la targa del veicolo normalmente utilizzato ai fini di inserirne i dati nel sistema di controllo ed evitare di comunicare ogni volta al sistema l'avvenuto ingresso. In casi particolari documentati, il Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni può concedere proroghe per permettere l'accesso alle aree pedonali. La comunicazione al sistema potrà essere effettuata anche nelle 48 ore successive all'accesso.

Art. 13 – attività ricettive

1. Ai titolari di attività ricettive (alberghi, affittacamere, bed & breakfast, ecc.) la cui attività sia situata nella ZTL, sono rilasciati, dietro richiesta, permessi temporanei, validi per il transito dei clienti e per la sosta nella ZTL; l'ingresso dei clienti nella ZTL dovrà comunque essere comunicata al sistema di controllo.

Art. 14 – casi di necessità

1. Su richiesta scritta, in tutti i casi di comprovata necessità, l'ufficio comunale preposto rilascia permessi temporanei di durata non superiore a un mese, eventualmente rinnovabili, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio o suo delegato, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente Regolamento ed anche in orari anch'essi non previsti.

Art. 15 – Zona a Sosta Controllata (Z.C.S.)

- 1. Nell'area individuata come Z.C.S. sono istituite delle zone a sosta controllata riservate ai residenti nell'area stessa (esclusi i residenti della ZTL). L'area è suddivisa in 2 parti, denominate "A" e "B", così delimitate:
 - zona "A" > da Via Venezia P.za Bologna Via Napoli Via Torino a Via P. Sansoni compresa;
 - zona "B" > da Via P. Sansoni (esclusa) a Via V. Veneto (esclusa); comprende anche Via Mannozzi.
- 2. Nella zona "A" sono individuati i seguenti stalli di sosta:
 - Via Venezia 8 stalli riservati sul lato destro dell'ultimo tratto che va da Via Trieste a Lungarno Don Minzoni;

- Via Piave 16 stalli riservati su entrambi i lati dall'incrocio con Via Milano a quello con Piazza della Libertà;
- Via P. Sansoni 10 stalli riservati sul lato sinistro tra P.za della Libertà e Via Montegrappa;
- Via Siena 5 stalli riservati sul lato destro tra Via Piave e Via Siena interna.
- 3. Nella zona "B" sono individuati i seguenti stalli di sosta:
 - Via Roma 7 stalli riservati sul lato sinistro tra il Lungarno Don Minzoni e Via Trieste:
 - Via G. Borsi 18 stalli riservati sul lato destro ove è consentita la sosta (tutti);
 - Via Papa Giovanni XXIII 8 stalli riservati sul lato destro a partire da Via G. da San Giovanni.
 - Via M. Mannozzi > 5 stalli riservati nel parcheggio adiacente le mura della Basilica
- 4. I residenti di Piazza della Libertà vengono considerati appartenenti alla zona A.
- 5. I residenti nell'area "A" possono sostare negli spazi a loro riservati solo in detta zona (A) e così vale anche per i residenti nell'area "B".

Art. 16 – Entrata in vigore

- 1. La regolamentazione della circolazione riportata nella presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:00 del 19 maggio 2012; il sistema di controllo con telecamere dei varchi entrerà in vigore successivamente una volta autorizzato dal competente Ministero e con le modalità previste dalla legge relative alla sua sperimentazione.
- 1. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dalla presente ordinanza applicando nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
- **2.** La presente ordinanza abroga tutte le precedenti norme relative alla ZTL in contrasto con essa.

San Giovanni Valdarno 18 maggio 2012

Il Sindaco Maurizio Viligiardi